

Contratto di trasporto - Lettera di vettura

Civile - Contratto di trasporto - Lettera di vettura Risultanze della lettera di vettura - Rilevanza ai fini dell'esistenza e del contenuto del contratto di trasporto - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28282 del 22/12/2011

Civile - Contratto di trasporto - Lettera di vettura

Risultanze della lettera di vettura - Rilevanza ai fini dell'esistenza e del contenuto del contratto di trasporto - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28282 del 22/12/2011

In tema di trasporto di cose, elemento caratteristico ed esclusivo della disciplina della conclusione del contratto è la lettera di vettura, cioè il documento che, ai sensi degli artt. 1683 e 1684 cod. civ., il mittente deve rilasciare e sottoscrivere su richiesta del vettore, il quale, a sua volta, deve rilasciare e sottoscrivere al mittente un duplicato, contenente l'indicazione "del destinatario e del luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità ed il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto". Pertanto, pur trattandosi di un contratto a forma libera, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo, una volta emessa la lettera di vettura, essa documenta l'esistenza ed il contenuto del contratto ed individua il mittente ed il vettore. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28282 del 22/12/2011

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it
